

N. R.G. 58124/2022



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

nella causa civile di cui in epigrafe fra:

 in NIGERIA, con il patrocinio
dell'Avv. SALERNO MARGHERITA

RICORRENTE

nei confronti di:

MINISTERO DELL'INTERNO

RESISTENTE

avente ad oggetto: **Ricorso per provvedimento d'urgenza in corso di causa ex artt. 669 bis, 669 quater e segg. c.p.c. - 700 c.p.c.**

ha pronunciato la seguente in esito alla istanza cautelare depositata in data 12 ottobre 2022

ORDINANZA

1. Premessa.

1.1. Con ricorso nel corso della causa di merito sopra indicata, la sopra indicata parte ricorrente ha chiesto l'emissione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. nei confronti della sopra indicata parte resistente, domandando che siano determinate le modalità di attuazione dell'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato emessa in data 21.09.22, con l'adozione dei provvedimenti necessari e/o opportuni, onde rendere effettiva la tutela giurisdizionale concessa quali, il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio ad opera della Questura di Roma valido fino a conclusione del procedimento r.g. 58124/22.

2. Sull'ammissibilità del ricorso.

2.1. Ai sensi dell'art. 700 c.p.c., *“fuori dai casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.”*

2.2. Preliminarmente, va rilevato che il ricorso ex art. 700 c.p.c. risulta ammissibile, sussistendo tutti i presupposti negativi e positivi di ammissibilità e, in primo luogo, quello della “sussidiarietà”, non apparendo invocabile alcun'altra tutela cautelare prevista dalle sezioni I, II e III del capo del codice di rito dedicato ai procedimenti cautelari ovvero da leggi speciali.

2.3. Inoltre, va rilevato che la situazione giuridica dedotta appare qualificabile come “diritto soggettivo”.

3. Sul *fumus boni iuris*.

3.1. Sussiste, il requisito del *fumus boni iuris*: la sospensiva già concessa non sarebbe idonea a raggiungere lo scopo se, oltre a sancire l'inespellibilità del ricorrente, non comportasse il diritto ad un permesso di soggiorno provvisorio che gli consenta di soggiornare regolarmente sul territorio italiano nelle more della definizione del giudizio di merito, con la conseguente possibilità di trovare un lavoro con regolare contratto, nonché l'accesso a tutti i servizi assistenziali e sociali connessi al soggiorno regolare dello straniero.

4. Sul *periculum in mora*.

4.1. Sussiste, infine, il requisito del *periculum in mora*, tenuto conto che, nel tempo necessario alla parte ricorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, potrebbero derivare alla medesima gravi ed irreparabili danni per le stesse ragioni espresse nel paragrafo che precede. Per le stesse ragioni si provvede inaudita altera parte.

5. Conclusioni.

5.1. In conclusione, dalla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione del provvedimento cautelare d'urgenza consegue l'accoglimento della domanda proposta dalla parte ricorrente.

5.2. Trattandosi di ordinanza pronunciata a seguito di ricorso depositato *in corso di causa*, il Giudice non deve pronunciarsi sulle spese della presente fase cautelare, come si ricava dall'art. 669 *octies*, 7° comma, c.p.c. (così come inserito dall'art. 50 Legge 18 giugno 2009 n. 69), ai sensi del quale, *“il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare”*.

P.Q.M.

visti gli artt. 669 *bis* e segg. e 700 c.p.c., in accoglimento del predetto ricorso:

ORDINA

alla parte resistente il rilascio al ricorrente sopra generalizzato di un permesso di soggiorno provvisorio valido nelle more della definizione del procedimento di merito n. 70136/2021 del provvedimento di rifiuto della conversione/rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, entro giorni 20 dalla comunicazione del presente provvedimento;
spese al merito;

MANDA

alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza alle parti.

Roma, 14/10/2022

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Anna Ferrari